



**INCARICO DI “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI”
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
 (“PARTE GENERALE” o “REGOLAMENTO”)**

1. Premessa

Con riferimento all’Incarico TDP, di cui il presente documento denominato “Parte Generale” costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito si specifica che:

- a) le vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali prevedono che qualora un Trattamento sia effettuato per conto di GALA S.p.A. (il Titolare) da parte di una persona fisica o giuridica, una pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente o associazione quale Responsabile del Trattamento, GALA S.p.A. in qualità di Titolare ricorra a soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; pertanto il Responsabile del Trattamento deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali pro tempore vigenti e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato;
- b) il Responsabile dichiara di avere tutte le competenze tecniche e organizzative idonee ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento al ruolo di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali necessario all’esecuzione del Contratto stipulato tra le Parti che richiama il presente regolamento;
- c) il Titolare e il Responsabile (d’ora in poi anche solo “Parti”) si danno reciprocamente atto che:
 - GALA S.p.A. è “Titolare” dei Dati Personali e determina le finalità e le modalità del loro Trattamento nell’erogazione del Servizio oggetto del Contratto;
 - il Fornitore è “Responsabile” dei Dati Personali Trattati in esecuzione del Servizio oggetto del Contratto; in particolare, pertanto, i compiti e le responsabilità del Responsabile sono strettamente legati al diretto adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito del Contratto, con esclusione di ogni altra responsabilità;



GALA S.p.A.

www.gala.it - info@gala.it - gala@pec.gala.it

Via Savoia, 43/47 - 00198 Roma (Italia) - Tel. 06.375.92.701 r.a. - Fax 06.373.50.632

Capitale Sociale Euro 16.366.456 i.v. - P.IVA / C.F. 06832931007 - Iscritta al REA della CCAA n. RM-993254 - Registro Imprese di Roma n. 06832931007



- la presente “Parte Generale”, unitamente alla complementare “Parte Speciale” allegata al Contratto di fornitura (congiuntamente denominate “Incarico di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali”, o anche per brevità “Incarico TDP”), è finalizzata a dettagliare le istruzioni del Titolare e regolare il rapporto tra il Titolare e il Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, anche con riferimento ai rispettivi diritti e obblighi relativi al Trattamento dei Dati Personali posto in essere dal Responsabile del Trattamento ed in particolare per stabilire misure di sicurezza e procedure idonee per procedere al legittimo Trattamento dei Dati Personali; l’Incarico TDP è a titolo gratuito in quanto collegato alla fornitura del Servizio;
 - con l’Incarico TDP, il Titolare affida al Responsabile del Trattamento tutte ed esclusivamente le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessarie per dare piena esecuzione al Servizio, come descritto nel Contratto e nei suoi eventuali allegati. In caso di danni derivanti dal Trattamento dei Dati Personali posto in essere dal Responsabile del Trattamento, questi ne risponderà solo qualora non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
- d)* In particolare, la finalità perseguita, la tipologia, e le modalità del Trattamento dei Dati Personali sono descritti nella Parte Speciale.
- e)* In caso di contrasto o incongruenze tra le clausole del Contratto e le clausole dell’Incarico TDP, le Parti concordano che prevarrà quanto stabilito nell’Incarico TDP ed in eventuali accordi integrativi o modificativi successivi.
- f)* La presente premessa forma parte integrante dell’Incarico TDP.

2. Definizioni

Salvo diversamente definito nell’Incarico TDP, tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento e nella Parte Speciale hanno il significato loro attribuito nell’Incarico:

“Autorità di Controllo” indica ogni autorità competente a vigilare ed assicurare l’applicazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali con riferimento al Trattamento dei Dati Personali svolti per mezzo del Servizio;

“Categorie Particolari di Dati Personali” indica i Dati Personali che rivelino: l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché il Trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

“Clausole Contrattuali Tipo” indica le cd. “Standard Contractual Clauses”, clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea con Decisione 914/2021 del 4 giugno 2021 e s.m.i.

“Contratto” indica l’accordo disciplinante la fornitura di servizi oggetto del contratto concluso tra le Parti, che si intende integrato dall’Incarico TDP;

“Incarico per il Trattamento dei Dati Personali” o “Incarico TDP” indica il presente incarico per il Trattamento dei Dati Personali comprensivo della Parte Speciale e di eventuali accordi modificativi o integrativi;

“Dati Giudiziari” indica i dati relativi a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza;

“Dati Personali del Titolare” indica i Dati Personali trattati in relazione al Servizio fornito dal Responsabile per conto del Titolare per l’esecuzione del Contratto;

“Dati Personali” significa qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”) oggetto di Trattamento da parte del Responsabile per conto del Titolare in esecuzione del Contratto; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; al fine di evitare contrasti interpretativi, ha in ogni caso il significato previsto dal Regolamento e dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali;

“Diritti dell’Interessato” sono i diritti riconosciuti all’Interessato dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali come, nei limiti di applicabilità del Regolamento, ad esempio, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, il diritto alla limitazione del Trattamento dei dati dell’Interessato o il diritto di opposizione al Trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;

“Autorizzato/i” sono il personale, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo del Responsabile che abbiano accesso ai Dati Personali e agiscono sotto l’autorità del Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento;

“Interessato/i” ha il significato previsto dal Regolamento;

“Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali” indica, negli Stati membri dell’Unione Europea, il Regolamento e le complementari legislazioni nazionali in materia di protezione dei Dati Personali, comprensivi di ogni orientamento e/o code of practice emessi dalla competente Autorità di controllo all’interno dell’Unione Europea (inclusi i

provvedimenti e/o delle Autorizzazioni e/o Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali in quanto applicabili); e/o, negli Stati extra UE, ogni vigente legislazione in materia di protezione dei Dati Personali relativa alla tutela ed al legittimo Trattamento di Dati Personali;

“Regolamento” indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

“Responsabile del Trattamento” (anche solo “Responsabile”) indica la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, l’organismo o altro ente che effettua un Trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare.

“SEE” indica lo Spazio Economico Europeo;

“Servizio” indica i servizi oggetto del Contratto;

“Sub-Responsabile” indica un organismo individuato dal Responsabile per assisterlo nel (o che intraprenda direttamente qualsivoglia) Trattamento dei Dati Personali nel rispetto delle obbligazioni previste dal Responsabile e di cui all’Incarico TDP, che sia stato autorizzato dal Titolare ai sensi dell’Art. 5 del medesimo Incarico;

“Titolare del trattamento” (anche solo “Titolare”) indica la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, l’organismo o altro ente che, da solo o congiuntamente con altri soggetti, determini le finalità e le modalità del Trattamento dei Dati Personali. Ai fini dell’Incarico TDP, il Titolare è GALA S.p.A.

“Trattare” o “Trattamento” significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, come meglio dettagliate all’interno del Contratto che l’Incarico TDP integra;

“UE” indica l’Unione Europea;

“Violazione dei Dati Personali” indica la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Obblighi del Responsabile del Trattamento

- 3.1. Il Responsabile del Trattamento, per quanto di competenza, è tenuto, in forza di legge e di Contratto e dell'Incarico TDP, per sé e per gli Autorizzati e per qualunque soggetto collabori con la sua attività, al rispetto delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali.
- 3.2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti da altre disposizioni dell'Incarico TDP, il Responsabile del Trattamento è obbligato a:
- a) trattare i Dati Personali solo per quanto strettamente necessario all'erogazione del Servizio e solo limitatamente alla conduzione tecnico funzionale dei sistemi/servizi oggetto del Contratto;
 - b) rispettare le istruzioni impartite dal Titolare per iscritto con l'Incarico TDP e con eventuali accordi scritti successivi, avvertendo il Titolare qualora ritenga che le istruzioni impartite si pongano in violazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali;
 - c) contestualmente alla designazione, fornire adeguate istruzioni scritte agli Autorizzati circa le modalità del Trattamento dei Dati Personali in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali e dall'Incarico TDP. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile del Trattamento, nel designare per iscritto gli Autorizzati, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Inoltre, ove applicabile, per i Trattamenti effettuati per fornire il Servizio dagli Autorizzati con mansioni di "Amministratore di Sistema", tenuto conto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009) e delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali pro tempore applicabili relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, le Parti si danno atto che il Responsabile provvederà alla designazione delle persone autorizzate con funzioni di Amministratore di Sistema;
 - d) sarà cura del Responsabile del Trattamento vincolare gli Autorizzati alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto, in relazione alle operazioni di Trattamento da essi eseguite;
 - e) verificare che gli Autorizzati di cui al punto precedente applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza adottate ai sensi degli artt. 25 e 32 del Regolamento e specificate all'interno della Parte Speciale. In particolare, il Responsabile del Trattamento dovrà verificare che gli Autorizzati applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave (trattamenti elettronici) e che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti eventuali atti o documenti con Categorie Particolari di Dati Personali o Dati Giudiziari o la loro riproduzione, adottando contenitori con ser-

ratura (trattamenti cartacei); implementare e utilizzare misure operative, tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per proteggere i Dati Personali (comprese le Categorie Particolari di Dati Personali, qualora presenti), in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - Trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di Trattamento.
- f) Applicare le misure di sicurezza di cui alla Parte Speciale e ogni altra misura adeguata che si dovesse rendere necessaria ex artt. 25 e 32 del GDPR, al fine di garantire:
- se del caso e previo accordo con il Titolare, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- g) adottare ed aggiornare, secondo criteri di diligenza professionale e ove applicabile in base al Servizio, protocolli di disaster recovery e business continuity, il cui riassunto per punti è reso disponibile al Titolare previa richiesta, garantendo, in ogni caso, che i Dati Personali siano conservati con regolari operazioni di backup;
- h) implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del Trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate; a tal fine, il Responsabile del Trattamento informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi le Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali;
- i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento; inoltre, consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese eventuali ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del Trattamento riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di Trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativi all'Incarico TDP. In ogni caso il Titolare si impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni raccolte durante le operazioni di verifica e pertanto a non comunicarle a soggetti terzi salvo sia necessario in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o dall'Incarico TDP;

- j) cooperare con il Titolare del trattamento nel riscontro alle richieste degli interessati ai sensi dell'articolo 28, par. 3, lett. e), fornendo tempestivamente le informazioni eventualmente in proprio possesso;
- k) comunicare tempestivamente, senza indebito ritardo, ogni contatto o comunicazione ricevuta da un'Autorità di Controllo in relazione al Trattamento dei Dati Personali. In difetto, la responsabilità del mancato riscontro alle suddette richieste resterà esclusivamente in capo al Responsabile del Trattamento.

4. Obblighi del Responsabile del Trattamento

- 4.1. Il Responsabile del Trattamento, per quanto di competenza, è tenuto, in forza di legge e di Contratto e dell'Incarico TDP, per sé e per gli Autorizzati e per qualunque soggetto collabori con la sua attività, al rispetto delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali.
- 4.2. Il Titolare si impegna a comunicare al Responsabile del Trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
- 4.3. Il Titolare dichiara, inoltre, che i Dati Personali trasmessi al Responsabile:
 - sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - in ogni caso, i Dati Personali e/o le categorie particolari di Dati Personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando le prescrizioni delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali pro tempore applicabili.
- 4.4. Il Titolare assicura e garantisce che sussiste un'idonea base legale per consentire al Responsabile il Trattamento dei Dati Personali come parte della fornitura del Servizio.

5. Autorizzazione al Trattamento da parte di Sub-Responsabili

- 5.1 Il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile del Trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio.
- 5.2 Nel caso in cui il Responsabile faccia ricorso a Sub-responsabili, il medesimo si impegna a selezionarli tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui alle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali e garantisca la tutela dei diritti degli Interessati e a comunicare il nominativo del Sub-Responsabile fornendo le informazioni indicate all'interno della Parte Speciale.

- 5.3 Il Responsabile del Trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti o altri atti giuridici con i Sub-responsabili a mezzo dei quali siano descritti analiticamente i loro compiti e sia imposto a tali soggetti il rispetto dei medesimi obblighi di cui alle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali ed all’Incarico TDP, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa applicabile e i provvedimenti emessi dall’Autorità di controllo.
- 5.4 Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Responsabile del Trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei Sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
- 5.5 Il Responsabile del Trattamento si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche o sostituzioni previste riguardanti i Sub-responsabili indicati all’interno della Parte Speciale, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

6. Trasferimento dei dati personali

- 6.1 Il Responsabile garantisce che, alla data di sottoscrizione del Contratto con il Titolare, sussistono trasferimenti di dati personali verso i soli Paesi extra-SEE che sono elencati all’interno della Parte Speciale, nel rispetto del Regolamento e delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali.
- 6.2 Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto, il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile per conto del Titolare comporti nuovi e ulteriori trasferimenti di dati personali al di fuori dello SEE, il Responsabile si impegna, prima di procedere a tali trasferimenti, a comunicare al Titolare l’elenco dei Paesi destinatari, e assicura l’applicazione delle idonee garanzie richieste dal Regolamento e dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali, con particolare riferimento a quanto previsto al Capo V del Regolamento. In tal senso, il Responsabile si impegna a comunicare senza indebiti ritardi al Titolare, prima di procedere ad un nuovo e ulteriore trasferimento, le idonee garanzie applicabili al caso di specie, avendo inoltre cura di inviare al Titolare la relativa documentazione. Resta inteso che il Responsabile non procederà ad alcun trasferimento se non previa conferma scritta del Titolare in merito all’adeguatezza delle garanzie applicabili al caso di specie. Il Responsabile si impegna altresì, prima di procedere con il trasferimento, ad informare il Titolare della sua eventuale impossibilità a conformarsi alle idonee garanzie applicabili al caso di

specie. In tali casi, è fatto divieto al Responsabile di procedere con il trasferimento, potendo altresì il Titolare risolvere immediatamente gli accordi con il Responsabile la cui esecuzione comporterebbe il trasferimento dei dati, fatto salvo il risarcimento del danno.

- 6.3 Qualora la garanzia applicabile in base al Capo V del Regolamento sia rappresentata in Clausole Contrattuali Tipo, il Responsabile si impegna ad indicare al Titolare quali moduli trovino applicazione al trasferimento in questione, e a fornire, su richiesta del Titolare, copia integrale delle Clausole Contrattuali Tipo predisposte.

7. Obblighi in tema di cooperazione e responsabilità

- 7.1. Le Parti, si impegnano a collaborare in buona fede per assicurare il rispetto delle previsioni dell'Incarico TDP, tra cui, ma non solo, il dovere del Titolare di assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei diritti dell'Interessato, gestire incidenti di sicurezza/Violazioni dei Dati Personali al fine di mitigare i possibili effetti avversi da essi derivanti.
- 7.2. Le Parti collaborano in buona fede per rendere disponibile reciprocamente e verso l'Autorità di Controllo le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali.

8. Restituzione dei dati e distruzione

- 8.1. Fatti salvi i termini di conservazione dei Dati Personali indicati dal Titolare, il Responsabile del Trattamento, senza porre costi aggiuntivi a carico del Titolare, restituirà o distruggerà prontamente i Dati Personali alla scadenza o risoluzione anticipata del Contratto in base alla scelta comunicata dal Titolare o in ogni caso su richiesta del Titolare, da comunicare al Responsabile del Trattamento per iscritto, salvo che sussistano specifici obblighi di conservazione previsti dalla legge (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli previsti dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali o richieste provenienti dall'autorità giudiziaria), tra cui, ma non solo, quelli provenienti dall'Autorità di Controllo.
- 8.2. Nel caso in cui il Titolare richieda la pronta distruzione dei Dati Personali e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.1, il Responsabile fornirà una attestazione che assicuri tale pronta distruzione.
- 8.3. Ai fini dell'Incarico TDP e di quanto stabilito ai punti precedenti, il Titolare dichiara la scelta di distruggere i Dati Personali.

9. Violazione dei dati personali

9.1 Il Titolare è consapevole e acconsente che il Responsabile del Trattamento non sarà ritenuto responsabile in caso di Violazione dei Dati Personali che non sia imputabile a colpa di quest'ultimo.

9.2 Nel caso in cui il Responsabile venga a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali, dovrà:

- adottare le misure tecniche e organizzative appropriate per contenere e mitigare tale Violazione dei Dati Personali;
- informare prontamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare e, in ogni caso, non oltre dodici (12) ore dalla conoscenza della Violazione dei Dati Personali, al fine di consentire al Titolare l'adempimento degli obblighi di notifica e comunicazione previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento e la rapida adozione delle possibili contromisure necessarie;
- assistere il Titolare per indagare: la natura, le categorie ed il numero approssimativo di Interessati coinvolti, le categorie ed il numero approssimativo di Dati Personali coinvolti e le probabili conseguenze di tale violazione con modalità commisurate alla serietà ed al suo impatto complessivo sul Titolare e sull'erogazione del Servizio previsto dal Contratto;
- ove le Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali richiedano la notificazione alle competenti Autorità di Controllo o la comunicazione agli Interessati della Violazione dei Dati Personali, e nel caso essa si riferisca a Dati Personali, il Responsabile del Trattamento dovrà deferire e assumere istruzioni dal Titolare, che – salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo - sarà l'unico ad avere il diritto di determinare le ulteriori misure che dovranno essere adottate nel rispetto delle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali o il diritto di porre rimedio a qualsivoglia rischio, tra cui ma non solo:
 - a. determinare se l'avviso debba essere fornito a qualsivoglia individuo, autorità di regolamentazione, autorità giudiziaria, enti a tutela dei consumatori o altri come richiesto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei Dati Personali, o richiesto a discrezione del Titolare;
 - b. determinare il contenuto di tale avviso e comunicarlo ai soggetti individuati dal Titolare;
 - c. se sia possibile offrire all'Interessato dalla violazione qualsivoglia tipologia di rimedio riparatorio, nonché la natura e l'estensione di tale rimedio.

10. Durata e validità

- 10.1 L'Incarico TDP avrà la medesima durata del Contratto a cui si riferisce. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche l'Incarico TDP verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile del Trattamento non sarà più legittimato a Trattare i Dati Personali cessando lo status di Responsabile.
- 10.2 Con l'Incarico TDP, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altra eventuale nomina e accordo per qualsivoglia tipologia di Dati Personali del Titolare.

11. Audit

- 11.1 Il Responsabile riconosce ed accetta che il Titolare ha il diritto di analizzare e/o verificare e/o valutare il rispetto da parte del Responsabile degli obblighi normativamente e/o contrattualmente imposti in materia di trattamento dei dati personali (congiuntamente "Audit") trattati in esecuzione delle attività pattuite tra le Parti; ciò ove ritenuto necessario e/o opportuno dal Titolare a proprio insindacabile giudizio. Il Responsabile riconosce, accetta e si impegna a garantire il diritto del Titolare di svolgere Audit anche verso i Sub-Responsabili, nei termini previsti dal presente Incarico TDP.
- 11.2 Tali attività potranno essere effettuate, secondo modalità e tempistiche preventivamente concordate, nella misura massima di una volta all'anno o, in aggiunta, tutte le volte che vi siano state violazioni dei dati personali e/o problemi di sicurezza relativi al trattamento dei dati personali, nonché a fronte di intervenute modifiche normative, evitando per quanto possibile di interferire con il regolare svolgimento delle attività del Responsabile. Tra le modalità di Audit, potrà essere previsto l'accesso fisico alle strutture del Responsabile.
- 11.3 L'Audit potrà essere effettuato direttamente dal Titolare ovvero da soggetti terzi appositamente incaricati. Al fine di dare esecuzione a quanto sopra, il Responsabile si obbliga ad offrire la massima collaborazione in modo da permettere al Titolare (ovvero ai soggetti terzi designati) di svolgere efficacemente la propria attività di Audit.
- 11.4 Qualunque non conformità rispetto agli obblighi assunti dal Responsabile sulla base delle attività pattuite tra le Parti e/o del presente Incarico TDP, che dovesse emergere nel corso dell'Audit, fermo restando ogni diritto di legge e di accordo ivi compreso il risarcimento del danno, dovrà essere risolta dal Responsabile sopportandone i relativi costi e/o oneri e comunque in un ragionevole lasso di tempo, in ogni caso

non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario, salvo oggettive e comprovate ragioni che non permettano il rispetto di tale termine e/o salvo motivi di urgenza tali da raccomandare un adeguamento entro un termine più breve.

- 11.5 Successivamente alla soluzione delle non conformità eventualmente rilevate, pertanto, l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti dovrà essere perfettamente aderente alle obbligazioni assunte dal Responsabile con la presente nomina ed alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.

12. Privacy by design e privacy by default

- 12.1 Il Responsabile garantisce che, in relazione al trattamento disciplinato dal presente Incarico TDP, i mezzi del trattamento utilizzati dal Responsabile e/o da terzi autorizzati dal Responsabile per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e/o forniti al Titolare in esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, sono adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e sono volti a:

- a) attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default";
- b) integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati.

- 12.2 Ove applicabile, il Responsabile, per quanto di propria competenza, garantisce che il prodotto fornito al Titolare in esecuzione del Contratto e le attività di assistenza e manutenzione software fornite al Titolare in esecuzione del Contratto, incluse eventuali attività di manutenzione evolutiva e/o adattativa, sono adeguati alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e conformi ai principi di "privacy by design" e "privacy by default", con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) Approccio proattivo e non reattivo: prevenire e non correggere; 2) Privacy incorporata nella progettazione; 3) Piena protezione del ciclo vitale del sistema informatico; 4) Conciliazione tra massima funzionalità e rispetto dei diritti; 5) Visibilità e trasparenza; 6) Centralità dell'utente; 7) Privacy by default.

- 12.3 In particolare, ove applicabile in base al Contratto, il Responsabile dichiara e garantisce che quanto fornito e/o realizzato in esecuzione delle attività pattuite tra le Parti è conforme ai suindicati principi di "privacy by design" e "privacy by default", così come richiesto dalla normativa in materia di protezione del dato personale.

- 12.4 Il Responsabile si impegna ad eseguire le attività pattuite tra le Parti con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità delle attività stesse, sì da assicurare la conoscibilità dei rischi in riferimento al trattamento dei dati personali.